Inaugurazione anno giudiziario anno 2021

Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2020 – Tribunale per i Minorenni di Genova.

L'analisi relativa all'anno giudiziario 2020 non può che incentrarsi sull'impatto dell'emergenza sanitaria.

Per quel che riguarda l'attività del Tribunale per i Minorenni l'analisi non può che essere sviluppata su due versanti.

Da un lato le ricadute interne, ovvero come si sono regolamentate le attività amministrative e giudiziarie e quale ricaduta hanno avuto in termini di flussi degli affari e di tenuta delle garanzie processuali, dall'altro come il sistema di tutela dei minori sia stato influenzato nel suo complesso dalle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria

Si può sin d'ora anticipare la netta divaricazione delle ricadute dell'emergenza sanitaria tra il settore civile e quello penale. Mentre nel settore civile si è riusciti anche durante l'emergenza a proseguire nell'attività giudiziaria trattando una buona quota di procedimenti da remoto, tanto da ridurre anche quest'anno le pendenze civili seguendo il programma intrapreso da questa Presidenza dal settembre 2018, nel settore penale non si è potuto fare altrettanto.

Come si ricorderà nella prima fase l'art 2.2 lett g).1 del DL 8.3.2020 n. 11 escludeva dalle ipotesi di sospensione dell'attività giudiziaria, tutti i procedimenti penali e i procedimenti civili che riguardassero procedure di adottabilità, MSNA, procedimenti con minori allontanati dalle famiglie. In buona sostanza tutte le procedure del Tribunale per i Minorenni.

Tale soluzione non era compatibile con la gravità della situazione sanitaria in Liguria e con ordini di servizio si è deciso da subito di non considerare urgenti i procedimenti penali con imputati liberi e di non considerare urgenti i procedimenti civili relativi a minori stranieri non accompagnati (comunque tutelabili con provvedimenti emessi *inaudita altera parte*) ed i procedimenti relativi a minori che si trovavano sì collocati altrove, ma con provvedimenti ormai stabilizzati nel tempo.

Gli interventi attivati con l'emergenza sanitaria

Da subito si è dovuta impostare (con ordine di servizio 10 marzo 2020) una riorganizzazione generale dell'ufficio che ha comportato:

a) una rapida formazione dei Giudici Togati e dei Giudici Onorari per organizzare le udienze civili e penali da remoto. I Giudici togati si sono acquistati in proprio la strumentazione necessaria (ed in particolare

webcam e diffusori audio), mentre i giudici onorari hanno fatto ricorso ai propri personal computer (l'amministrazione non fornisce i pc portatili ai giudici onorari);

b) si è disposta una riorganizzazione del lavoro delle cancellerie amministrative per consentire al maggior numero di dipendenti di lavorare da remoto pur scontando l'ufficio il fatto che la giustizia minorile non beneficia in alcun modo del processo telematico e l'unica attività effettivamente possibile in *smart working* riguarda il registro SIAMM delle spese di giustizia. In sintesi si sono trasferite nelle abitazioni di buona parte del personale amministrativo le postazioni lavorative (pc, scanner, stampante) e quotidianamente l'autista portava e ritirava dalle singole abitazioni (per fortuna tutto il personale amministrativo abita a Genova) i fascicoli da lavorare e lavorati. Si sono inoltre individuate e inventate alcune attività che potevano essere svolte da casa, ma è indubbio che alcuni dipendenti non avevano di fatto alcuna attività effettiva da fare. Ad esempio il centralinista (ipovedente) non poteva lavorare da remoto e per 2 mesi il Tribunale è rimasto senza centralinista. Inoltre vari dipendenti hanno beneficiato dell'ampliamento dei giorni fruibili con la Legge 104;

c) si sono ridotti gli orari di apertura al pubblico e si è incentivato in ogni modo l'utilizzo della posta elettronica anche per il rilascio di copia degli atti. Sul punto questa Presidenza si è assunta la responsabilità, anche contabile, di inviare alle parti processuali copia degli atti richiesti, con la sottoscrizione (sempre via mail) di un impegno scritto da parte del legale di saldare i diritti al termine dell'emergenza sanitaria. L'assenza del processo civile telematico impedisce alle parti l'accesso agli atti del fascicolo e l'assenza della possibilità di assolvere ai diritti *on line* costringeva le parti – provenienti da tutto il distretto - a recarsi in Tribunale per pagare i relativi diritti. Al fine di evitare assembramenti il personale di cancelleria si è impegnato a scansionare gli atti e a trasmetterli per posta elettronica (e tutto ciò mentre al contempo si autorizzava il personale a lavorare in *smart working*) ed al termine della prima fase dell'emergenza sanitaria ha consentito di recuperare i diritti dovuti. Al contempo sono state introdotte dal Ministero alcune modalità di pagamento online ed ora si è superata la modalità artigianale, e contabilmente rischiosa ma giustificata dalla primaria necessità di tutelare la salute dei lavoratori e dell'utenza, di riscossione dei diritti. Terminata l'emergenza e ripresa a pieno regime l'attività l'ufficio, gravato da 2 assenze per gravi e protratte malattie e non potendo neppure contare su stagisti avendo le università sospeso gli *stages* lavorativi, non è più stato in grado di tenere il passo delle richieste dei legali. Al momento (ottobre 2020) si è pertanto optato per un sistema con appuntamenti per consentire un ordinato deflusso del pubblico;

d) si è così limitata, nella fase più acuta del lockdown, la presenza del personale a sole 6 unità per garantire i presidi essenziali;
e) si sono subito procurate le mascherine, anche a spese proprie, e dandole al personale più esposto quando ancora non era previsto dai decreti. Si sono collocati tra i primi gli igienizzanti fornendoli ai dipendenti e collocati i necessari dispenser nei corridoi;
f) di fatto tutto il personale si è trovato nelle condizioni di lavorare da solo in stanza (tutte finestrate e quindi con possibilità di ricambio diretto dell'aria) e le poche stanze con 2 persone hanno metratura sufficiente, sono tutte areate, raramente occupate da entrambe le unità e sono state dotate di parafiato fra le due postazioni se le due scrivanie sono adiacenti;
g) si è subito prescritta una ampia areazione e tutte le stanze sono dotate da finestre che si è prescritto rimanessero aperte e dall'8 marzo tutte le aperture sui vani di uso comune sono aperte. Evidente che con l'approssimarsi della stagione invernale e con l'aggravarsi della seconda ondata tale tipo di areazione dovrà essere ridotta e si dovrà procedere con periodiche interruzioni dell'attività per areare gli ambienti;
h) si sono date disposizioni – e sono state fatte rispettare anche con richiami – alla vigilanza perché regolassero l'ordinato afflusso di pubblico evitando assembramenti. Inoltre dall'8 maggio viene misurata all'ingresso la temperatura di dipendenti e pubblico e sono state fatte periodiche sanificazioni generali;
i) si sono immediatamente procurati dei parafiati e sono stati posti in tutte le postazioni destinate all'accesso al pubblico (cancelleria adozioni, cancelleria VG, cancelleria GIP/GUP, segreteria amministrativa);
j) per tutti i dipendenti, anche se non necessari lavorando da soli in stanza areata, sono stati dotati di occhiali di protezione e visiere;
k) privilegiando la salute dei lavoratori e degli utenti e ritenendo prevalente l'articolo 32 della Costituzione si è da subito interpretata restrittivamente la disposizione normativa e si è disposto il rinvio dei processi penali non urgenti (l'art 83 originario non faceva distinzioni) e si sono rinviati i procedimenti anche con minori collocati in comunità;
l) terminata la prima fase si è deciso - assumendo la relativa responsabilità e ritenendo errata la relativa diposizione di legge, nonché anche andando contro l'opinione del Consiglio dell'ordine forense in quanto lesiva del diritto alla salute[1] bene di rilievo primario da tutelare - che per una serie di materie i giudici onorari (24) avrebbero proseguito a tenere le udienze civili dalle proprie abitazioni per evitare di creare assembramenti a danno anche del personale amministrativo ed in

[1] Laddove si è previsto nella conversione del decreto legge (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e vigente dal 29-5-2020), all'art 83.7 lett f), che il giudice civile debba tenere l'udienza in ufficio. Previsione peraltro non presidiata da sanzione di nullità

particolare per i procedimenti per MSNA[2], per i procedimenti ex articolo 31.3 D. Lvo 286/98 previo consenso del legale[3], audizione di minori collocati in comunità, audizioni di operatori dei servizi sociali, audizioni di parti private non assiste da legali. In tal modo sono stati trattati in remoto oltre il 50% dei procedimenti di effettiva Volontaria Giurisdizione nel senso originario del termine (*inter volentes*) e quindi con minore necessità di svolgere un contraddittorio tra parti contrastanti che, obiettivamente, rendono necessaria l'immediatezza del contatto e della presenza innanzi al giudice. Peraltro anche nei procedimenti con parti assistite da legali che non rientravano nelle categorie previste dalla legge (sia civili che penali) sono state numerose le richieste dei legali di procedere da remoto a conferma della natura ideologica di alcune prese di posizione. In tutti questi mesi non è giunta alcuna lamentela con riferimento a vicende processuali specifiche rispetto alle scelte effettuate. Positivo che il recente decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 abbia riconosciuto all'art 23.7 l'insensatezza di tale divieto;

m) è stata effettuata la visita ispettiva ASL e di fatto non sono state svolte osservazioni rispetto a quanto predisposto e organizzato dalla dirigenza (anche quanto al numero di persone che potevano essere presenti nelle stanze e nelle aule di udienza) salvo su due aspetti:
   a. pulizie della postazione di lavoro: l'ASL ha ritenuto necessaria la quotidiana pulizia della postazione di lavoro (sul punto si deve evidenziare che l'Organizzazione mondiale della sanità, nella sua ultima guida riconosce: "*Al momento di questa pubblicazione, la trasmissione del virus per COVID-19 non è stata definitivamente collegata a superfici ambientali contaminate negli studi disponibili*" (*Cleaning and disinfection of environmental surfaces in the context of COVID-19 WHO Interim guidance 15 May 2020*) e questo nonostante fossero trascorsi 4 mesi dall'inizio della pandemia. Relativamente a tale questione questa dirigenza si è trovata vincolata ad un oneroso contratto stipulato dalla Corte d'Appello e con proroghe disposte – nonostante la nostra insoddisfazione – dal Ministero. Prospettando la sopravvenuta esigenza sanitaria si è pertanto evitata l'ulteriore proroga disposta dal Ministero e non si è rinnovato il contratto. Con il precedente contratto l'impresa di pulizia accedeva al Tribunale solamente 3 giorni alla settimana e ciò avrebbe comunque impedito la pulizia quotidiana dei luoghi di lavoro. Con il nuovo contratto dal mese di luglio le pulizie avvengono quotidianamente e con modalità decisamente più accurate;

[2] Minori Stranieri non accompagnati (circa 250 all'anno)

[3] Autorizzazione alla permanenza in Italia del genitore privo del permesso di soggiorno (circa 350 all'anno).

b. **pulizia degli impianti di condizionamento**. Sotto tale aspetto il problema di fatto è stato da un lato risolto con l'apertura delle finestre e, dall'altro, con il nuovo contratto di pulizie si è prevista la sanificazione settimanale dei filtri;

n) dal mese di giugno, e tenendo conto della già indicata riforma dell'art 83 DL 18/20 che vietava le udienze civili da remoto, si è provveduto a realizzare un calendario per la prenotazione da parte di tutti i giudici (togati e onorari) delle 2 aule più grandi nella quale è consentita la presenza di 7 e 11 persone ed in particolare per consentire le udienze civili necessarie per assumere informazioni e con necessaria presenza di parti contrapposte[4] ed con tale soluzione si è riusciti a non interrompere la gestione degli affari civili e amministrativi.

emergenza sanitaria e settore penale

Passando al **settore penale** il centro nevralgico dell'intervento minorile è l'udienza preliminare. Come noto, si tratta di attività collegiale (3 giudici per il GUP, 4 giudici per il dibattimento) e, come già accennato, l'edificio del Tribunale per i minorenni di Genova ha un'aula del dibattimento che, secondo l'ASL, può contenere 11 persone. Solo con il collegio (3 persone), cancelliere, PM, responsabile dei Servizi minorili, un imputato, un difensore e due genitori (che hanno dritto a partecipare all'udienza), si arriva a 10 persone (11 per il dibattimento essendo composto il collegio da 4 giudici, persone presenti che diventano 12 se c'è il perito trascrittore).

Non si sarebbero potuti celebrare pertanto i processi con 2 o più imputati e i giudici si sono visti costretti, peraltro con la costruttiva collaborazione del foro, ad ricorrere a vari *escamotages* come la disponibilità dei genitori a non entrare in aula, procedendo per lungo tempo alla partecipazione degli operatori dei servizi con collegamento da remoto, oppure nell'udienza preliminare facendo entrare gli imputati 1 alla volta in presenza di processi non differibili con più imputati.

Nonostante tali accortezze si sono dovuti sospendere quasi tutti i processi con più di 2 imputati e per recuperare l'arretrato accumulato si è in questi giorni raggiunto l'accordo con un ente religioso che ha messo a disposizione, con il solo rimborso spese, un'aula in grado di contenere 20 persone (è già stata effettuata la visita dell'ASL e dell'RSVP).

Ricadute esterne dell'emergenza sanitaria. L'attività dei Servizi Sociali

Come premesso l'emergenza COVID ha influito sulla giustizia minorile anche sul **versante esterno**. In particolare nella fase di lockdown:

a) si sono interrotte le attività scolastiche;
b) sono stati chiusi tutti i centri diurni;
c) si sono interrotte le attività educative;

[4] Ad esempio udienze con contemporanea presenza del giudice, dei due genitori, dei 2 legali e degli operatori dei Servizi Sociali o delle comunità e quindi con almeno 6/7 persone.

d) si è di fatto paralizzata l'attività dei servizi sociali non venendo effettuate le attività che comportavano contatti con l'utenza e pertanto si sono ridotte al minimo le segnalazioni;
e) non sono state svolte le indagini previste per dichiarare l'idoneità delle coppie all'adozione internazionale;
f) non si è potuto procedere agli interpelli nelle procedure ex art 28 l. 184/83 (la c.d. ricerca delle origini) posto che la quasi totalità della madri biologiche da contattare erano molto anziane ed in alcuni casi ricoverate nelle RSA;
g) si sono interrotte le attività specialistiche e terapeutiche esterne (SERT, NOA, terapie psicologiche).

Il lockdown e la gestione delle comunità per minori

In assenza di disposizioni specifiche da parte del Governo e della Regione Liguria, e in presenza di numerose sollecitazioni, questa presidenza ha diramato una comunicazione il 12.3.2020 con la quale si sono indicate le linee guida del Tribunale relativamente ai minori collocati in comunità e alla gestione dei rapporti tra minori e genitori.

Sul primo aspetto – nel quale in realtà si chiedeva ad Alisa (ente regionale che sovrintende le varie ASL) un parere – le linee guida di questa presidenza sono state fatte proprie dalla deliberazione di A.Li.Sa n. 90 del 13.3.2020 nella quale al § 13 si è rinviato a quanto disposto da questo Tribunale disponendo la sospensione delle visite e dei rientri, mentre sul secondo profilo in seguito è stato espressamente disciplinato dal legislatore con l'introduzione dell'art 83.7bis DL 18/20[5].

Quanto disposto per le comunità, con la sospensione dei rientri in famiglia, una volta rallentata la curva dell'epidemia, è stato oggetto di rimostranze da parte di alcuni privati, operatori di comunità e esponenti politici. E' peraltro un dato di fatto che durante tutta l'emergenza sanitaria non vi è stato alcun focolaio all'interno delle comunità per minori liguri, mentre è di questi giorni, l'esplodere di focolai all'interno di comunità per minori ed il tutto senza che si siano utilizzati i mesi di relativa quiete per individuare dei protocolli efficaci per fronteggiare tale evenienza, del tutto prevedibile una volta che si è deciso di riprendere le attività scolastiche in presenza, probabilmente seguendo l'illusione – alimentata anche da esperti liguri del settore - di una minor virulenza e della necessità/possibilità di "convivere" con il Covid-19.

[5] Art. 7-bis. "*Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità individuate dal responsabile del servizio socioassistenziale e comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi*".

Una banca dati sui minori allontanati dalle famiglie?

Al di là dell'emergenza sanitaria è proseguita una proficua interlocuzione con la Giunta regionale (iniziata ben prima dei c.d. "fatti di Bibbiano") al fine di realizzare una **banca dati** che sia in grado di monitorare in tempo reale l'entità degli allontanamenti e di fornire ai soggetti istituzionali competenti (Commissioni parlamentari, Ministeri vari, Consiglio Superiore della Magistratura, Garante nazionale e regionale dell'infanzia) dati attendibili sugli allontanamenti dei minori dalle famiglie.

Si deve rammentare che il Tribunale non può avere da solo tale monitoraggio sia per le più volte evidenziate carenze in termini di software e di personale deputato a tenere aggiornato un eventuale registro, sia perché gli allontanamenti non vengono disposti solo dal Tribunale per i Minorenni ma anche da altre autorità giudiziarie (Tribunali della famiglia del distretto, giudici penali, giudici tutelari), sia perché:

a) può decorrere del tempo anche non indifferente tra una decisone del Tribunale che dispone l'allontanamento e la sua attuazione,
b) il Tribunale può indicare nel provvedimento urgente una scala di priorità sul tipo di collocamento (presso parenti, in famiglia affidataria o in comunità se non si trovano altre risorse adeguate) e tale dato fondamentale non è annotabile nei registri e viene comunicato anche a distanza di tempo;
c) il Tribunale può indicare nel provvedimento – e lo fa molto spesso – che il minore o i minori devono essere collocati con la madre e da soli qualora la madre, per esempio con problemi di tossicodipendenza, rifiuti il collocamento o si allontani dalla comunità (evenienza tutt'altro che rara);
d) il tribunale per ragioni di tutela dei minori da comportamenti pregiudizievoli (compresa la sottrazione) può autorizzare il Servizio Sociale a non comunicare all'autorità giudiziaria il luogo del collocamento (a norma dell'art 76 disp att cpc gli atti del procedimento civili non sono secretabili[6]).

Per tali ragioni i registri civili del Tribunale non sono una fonte utilizzabile e i dati del TM devono essere incrociati con i dati degli enti territoriali che invece sanno esattamente, anche per ragioni di contabilità, dove si trovano collocati i minori.

Regione Liguria, attraverso l'assessorato alla sanità ed in collaborazione con l'ANCI, ha accolto la proposta del Tribunale e aveva stanziato i fondi necessari e avviato lo studio di fattibilità con Liguria Digitale. Purtroppo l'emergenza sanitaria ha bloccato tale progettazione ed in questi giorni si sta valutando la ripresa dell'attuazione di questo importante strumento.

Linee guida in materia di famiglia e minori

Nel corso del 2019 è continuata l'interlocuzione, unitamente al Presidente della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova, con il Comune di Genova e l'ASL genovese per individuare delle **linee guida sugli interventi civili e l'individuazione**

[6] Come chiarito a tutti i servizi sociali e alle procure del distretto con comunicazione 13 febbraio 2019 di questa presidenza.

di limiti più definiti dell'istituto dell'affidamento all'ente. E' peraltro emersa in tale sede una evidente criticità della situazione genovese.

A seguito del c.d. ritiro delle deleghe dai Comuni alle ASL e a una ridefinizione delle LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), gli psicologi che in precedenza prestavano consulenza per l'intero Comune di Genova (circa una quarantina), diversi anni fa hanno dovuto interrompere la collaborazione. Allo Stato le ASL genovesi hanno meno di 10 psicologi dedicati alla tutela minori dell'intero Comune. Un numero con tutta evidenza del tutto insufficiente e le cui ricadute sono sotto gli occhi di tutti gli operatori. Di fatto il Tribunale non riesce ad avere tempestive valutazioni psicodiagnostiche, spesso i genitori incontrano per la prima volta la figura dello psicologo quando vengono sentiti in Tribunale dai Giudici Onorari i quali, peraltro, devono tener ben distinto, atteso il ruolo, l'ambito giudiziario dall'ambito professionale. Per altro verso gli assistenti sociali si vedono costretti ad ipotizzare valutazioni psicologiche salvo poi essere attaccati anche da soggetti istituzionali per aver esorbitato dalle loro competenze. Tutto ciò comporta l'insufficienza di una vera prevenzione, l'assenza di diagnosi puntuali, l'avvio tardivo dei sostegni terapeutici necessari, il ricorso ad allontanamenti dei minori quando ormai la situazione famigliare e individuale è degenerata e non più recuperabile con interventi sul territorio.

Né si può ricorrere alle consulenze tecniche sia per l'assenza di un bacino sufficientemente ampio di c.t.u. all'altezza di tali complesse e numerose valutazioni, sia per l'impossibilità di porre a carico dell'erario le spese c.t.u o dei compensi irrisori previsti per l'utenza in grado di accedere al Gratuito Patrocinio (e spesso si tratta di soggetti così poco attrezzati che nemmeno fanno ricorso al Patrocinio a Spese dello Stato pur avendone i requisiti). Inoltre la valutazione della c.t.u se da un lato ha il pregio di garantire il contraddittorio nello svolgimento delle operazioni peritali, dall'altro ha il non trascurabile difetto di giungere spesso a conclusioni che non riescono a tener presente quali siano le effettive risorse presenti sul territorio e quali proposte progettuali siano concretamente attivabili.

Pertanto la carenza degli organici dei consultori e la difficoltà a far interagire i diversi attori (Servizi Sociali, Consultori, servizi di psichiatria degli adulti, neuropsichiatrie, sevizi dipendenze, enti del privato sociale che gestiscono le attività educative o le comunità e così via) sono fattori che pregiudicano pesantemente un intervento di qualità a tutela dei minori del capoluogo, e di alcuni territori del distretto, e che deve essere ripensato per invertire la rotta di un vero e proprio circolo vizioso.

Nell'attualità l'emergenza sanitaria è un evidente ostacolo ad un ripensamento delle scelte sanitarie, ma è un tema che appena possibile dovrà essere ripreso con i soggetti istituzionali competenti.

emergenza sanitaria e interventi formativi e autoformativi

L'emergenza sanitaria non ha invece ostacolato, ed anzi alla fine ha agevolato attraverso lo strumento delle videoconferenze, l'organizzazione di incontri di approfondimento tematico con gli operatori dei servizi del distretto. In particolare vengono svolte riunioni periodiche con gli esperti dei centri Adozione delle ASL e con i giudici onorari dell'equipe adozioni del Tribunale per i Minorenni per approfondire sia alcune tematiche "antiche" (in particolare la tempistica e i contenuti delle indagini sulle domande di idoneità all'Adozione Internazionale, sia per studiare alcuni temi nuovi ed in particolare le adozione *same-sex* e i nuovi confini tra adozione legittimante, adozione cd. aperta e adozione in casi particolari ex art 44 lett d) l. 184/83 con mantenimento dei rapporti tra l'adottato e la famiglia di origine.

Il positivo riscontro di tali incontri da parte degli operatori, coordinati dal settore Politiche sociali della Regione Liguria, ha indotto la Regione a estendere tale metodologia ai c.d. centri affidi ed alle tematiche pertinenti la formazione delle aspiranti famiglie affidatarie. Purtroppo anche su tale fondamentale istituto le c.d. "vicende di Bibbiano" e le connesse strumentalizzazioni politiche hanno avuto ricadute negative disincentivando le disponibilità delle famiglie ad avvicinarsi a tale altruistica esperienza nel timore di essere accusati di non si sa bene quale oscuro interesse personale, se non quello di fornire un temporaneo supporto a minori e famiglie in difficoltà.

Interventi migliorativi dell'edificio

Nel corso di quest'anno giudiziario, e a seguito del trasferimento della Procura in altro edificio, sono comunque proseguiti gli interventi per migliorare la situazione logistica del Tribunale ed in particolare:

i) si è provveduto all'eliminazione della gran parte delle armadiature dai corridoi e comunque di tutte quelle che intralciavano le vie di fuga;
ii) si è completato lo smaltimento dei beni da avviare in discarica, come rilevato in ispezione in una serie di anfratti (persino dove vi erano quadri elettrici) erano stati accumulati da anni rifiuti vari nell'indifferenza generale;
iii) è stato completato il rifacimento della pavimentazione del cortile;
iv) è stata disposta la concentrazione delle cancellerie civili e degli archivi correnti in un'unica zona dell'edificio. Si sono inoltre collocati i fascicoli dei giudici onorari in zona non accessibile al pubblico e si è introdotta una modalità di trasmissione dei fascicoli da e per i Giudici Togati più ordinata e funzionale;
v) è stata dedicata una stanza per gli stagisti e i tirocinanti;
vi) è stata completata la realizzazione dell'aula per le udienze protette e gli incidenti probatri, con un sistema di audio-videocollegamento con un'aula separata (e accessi separati) così meglio garantendo la serenità dei minori da sentire. Peraltro l'emergenza sanitaria e la necessità di mantenere

disponibile l'aula dove sono collocate le parti (una delle più ampie dell'edificio), ha imposto la limitazione dell'utilizzo ai soli incidenti probatori e alle audizioni protette del settore penale;

vii) è stato portato a regime l'utilizzo di un software che consente di condividere tra tutti i giudici ed i P.M. il calendario delle udienze penali. Peraltro tale software si renderà a breve particolarmente utile per comunicare con anticipo alle difese le variazioni degli orari d'udienza legate all'emergenza sanitaria (per evitare gli assembramenti legati al ricorso alle c.d. fasce orarie) grazie ad un protocollo in fase di approvazione con il locale consiglio dell'ordine;

viii) sono stati avviati (ottobre 2020) i lavori al IV° piano per ricavare altre 2 stanze destinate ai giudici onorari, creare una sala d'attesa e consentire l'accesso al piano ai disabili. Nel corso del prossimo anno è stato già programmato e finanziato l'intervento per consentire finalmente l'accesso al Tribunale per i portatori di handicap realizzando uno scivolo d'accesso nell'ingresso principale.

La situazione del personale amministrativo

E' invece sempre critica e allarmante la **situazione del personale amministrativo** del Tribunale per i Minorenni di Genova. In particolare risulta:

- la presenza di 20 unità su 29 (scopertura formale pari al 31, 1%);
- l'assenza del 100% del direttore e del funzionario contabile;
- la presenza di un funzionario e di una assistente in applicazione, quindi esposti a possibili rientri;
- l'assenza di una cancelliera F4 applicata da anni presso la Corte d'Appello;
- l'assenza di un assistente giudiziario F2 applicata presso altra Corte d'Appello
- la presenza di 4 addetti beneficiari dei permessi legge 104/1992;
- la presenza di un funzionario che svolge attività part time con riduzione del 16,71% (assente dal 10/7 al 10/9);
- l'intervenuto pensionamento (30.3.2020) del funzionario Rina Carlino - responsabile da ben 41 anni e con una competenza ed una carica umana unica e riconosciuta da tutti gli utenti e gli operatorio del distretto - del settore più delicato per un Tribunale per i Minorenni, qual è la cancelleria adozioni, mentre altro un operatore andrà in pensione nel febbraio 2021 ed altro operatore andrà in pensione nell'agosto 2021 (e altro funzionario andrà in pensione nel febbraio 2022);
- l'assenza protratta per malattia di altri 2 operatori di cui non si prevede il rientro a breve, assenze che fanno seguito a prolungati periodi di malattia di altri 3 operatori (per periodi di 62, 73 e 87 giorni nel 2020).

Tale disperante situazione è frutto della scelta consapevole di Ministero di non garantire il necessario ricambio generazionale e non vi è alcuna certezza

che i nuovi bandi potranno garantire un tempestivo ricambio. Se a tale drammatica situazione si aggiunge l'anacronistica condizione dei registri informatici destinati ai Tribunali per i minorenni, l'assenza del processo civile telematico, le richieste delle parti di avere accesso ai fascicoli cartacei per estrarne copia, il costante incremento degli affari, la delicatezza della materia e la necessità di non consentire accessi in autonomia agli atti, l'impossibilità – almeno fino a quando non terminerà l'emergenza sanitaria – di attingere a risorse esterne quali gli stages (o comunque di limitarne il numero e la contemporanea presenza in ufficio), si comprende come nel breve periodo, ed in particolare con i prossimi pensionamenti, la dirigenza del tribunale (che ha già segnalato al Ministero la gravità delle prospettive nel breve termine) dovrà valutare quali attività amministrative interrompere.

Mancata realizzazione del sito Internet

Si deve infine rappresentare che in sede di ispezione era stato formulato un rilievo specifico legato all'assenza di un sito Internet del Tribunale per i Minorenni. Questa Presidenza si era pertanto attivata nel 2019 e in pochi mesi aveva raggiunto una intesa con Liguria Digitale (e quindi con un ente istituzionale della Regione Liguria e non con la solita società di aste che poco si concilia con le attività del Tribunali per i Minorenni) per la progettazione e la messa in opera del sito. Chiesto al Ministero il rilascio dei c.d. *templates* ministeriali (in pratica i modelli grafici imposti dal Ministero) tutto si è arenato (aprile 2019) nonostante solleciti ancora di recente inviati. Al momento le informazioni relative al Tribunale per i Minorenni sono pertanto fornite attraverso la pagina dell'URP del sito del Tribunale Ordinario. Si è comunicato al Ministero che in assenza di tempestive risposte si procederà in autonomia.

Il flusso degli affari civili e penali

Come evidenziato in premessa, nonostante l'assoluta eccezionalità degli eventi verificatisi nel 2020 e le gravi carenze del sistema informatico e del personale amministrativo, nell'anno 2019/2020 si è riusciti a proseguire nell'intervento volto a ridurre la pendenza con particolare attenzione alle pendenze civili ultradecennali e ultratriennali.

Le pendenze civili ultra triennali e ultradecennali

Come emerge dalla tabella 1 si è riusciti a ridurre significativamente sia le pendenze ultradecennali degli interventi civili del settore della volontaria giurisdizione che, in maniera ancor più significativa, nelle procedure di adottabilità. Nel settore della Volontaria Giurisdizione nei 4 anni (ed ancor più se si considerano gli ultimi 3 anni) si è assistito ad una riduzione del 29% dei procedimenti pendenti ultratriennali e del 49% delle procedure ultradecennali, mentre è stabile il dato relativo alle procedure pendenti iscritte negli ultimi 3 anni. Quanto alle procedure di adottabilità tutti i periodi indicano una significativa riduzione negli ultimi 3 anni. Del 45% i procedimenti ultratriennali, del 77,8% dei procedimenti ultradecennali e del 28% dei procedimenti iscritti negli ultimi 3 anni. Si conferma pertanto un pieno raggiungimento dell'obiettivo

programmatico dichiarato da questa presidenza, ovvero da un lato una drastica riduzione delle pendenze e dall'altro un maggior controllo dei procedimenti civili in effettiva trattazione.

Tabella 1: Sintesi dei procedimenti civili pendenti ultratriennali e ultradecennali							
anno	Vg 2017	Vg 2018	Vg 2019	Vg 2020	Ads 2018	Ads 2019	Ads 2020
1997	3	1					
1998	0	0					
1999	8	4					
2000	16	6	1		2		
2001	27	16	7		1		
2002	36	27	16	3	6	3	
2003	35	29	18	2	4	4	1
2004	85	73	46	10	6	1	0
2005	82	70	55	22	6	2	0
2006	107	96	62	20	7	4	0
2007	135	118	90	39	7	5	1
2008	140	121	87	48	6	3	0
2009	164	140	91	59	5	2	2
2010	179	149	101	61	14	7	6
2011	235	197	136	104	19	18	7
2012	295	255	161	128	26	21	9
2013	254	194	158	119	40	32	22
2014	323	272	220	163	29	24	8
2015	297	245	198	151	38	33	23
2016	515	407	314	248	41	31	15
2017	458	636	452	344	57	46	25
2018		426	477	407	49	50	35
2019			229	510		39	48
2020				350			21
totali pendenti al 30.6	3394	3455	2919	2788	363	325	223
Pendenti ultra triennali	2124	2013	1761	1521	216	190	119
Pendenti Ultradecennali	534	561	473	264	45	24	10
Pendenti ultimi 3 anni	1270	1469	1158	1267	147	135	104
I dati sono riportati al 30 giugno per ogni anno							

Proseguendo nell'analisi dei **dati statistici** non si può non rimarcare come gli indici del settore civile siano, nonostante tutto ed in particolare nonostante le gravi carenze d'organico degli ultimi anni (solamente dal marzo 2020 l'ufficio ha completato l'organico) e le conseguenze dell'emergenza sanitaria nell'ultimo

quadrimestre (marzo-giugno 2020), assolutamente positivi ed il tutto in una contingenza particolarmente sfavorevole ed in un quadro immutato di aumento delle sopravvenienze.

Le sopravvenienze civili

Relativamente al settore civile si deve intanto segnalare l'evidente **incremento delle procedure sopravvenute** (**tabella 2**) a seguito della riforma che ha trasferito dai Giudici Tutelari al Tribunale per i Minorenni la competenza per i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati (per i quali si aprono 2 procedure, una per la tutela dei MSNA e una per la ratifica del procedimento di accoglienza, nonché, eventualmente, per l'accertamento dell'età).

Tabella 2 – procedimenti civili **sopravvenuti** per anno e per materia 2010-2020

ANNO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (30/6)	2019 (30/6)
art 333 cc	554	583	520	403	457	359	460	532	444	337	*144*	*168*
art 330 cc	95	113	113	141	163	129	153	145	156	109	*65*	*55*
art 332 cc			1	2	3	3	4	4	2	24	*3*	*12*
317bis ante rif.	340	365	348	2							*0*	*0*
317bis nuovi				n.r	n.r	n.r	18	10	16	20	*4*	*10*
art 262 cc	97	88	77								*0*	*0*
art 334 cc										1	*2*	*0*
art 28 adoz.	n.r,	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	6	5	22	9	15	*6*	*9*
art 31	74	102	91	104	114	113	146	166	218	293	*110*	*146*
conv Aja	3	2	0	1	2	1	5	2	3	4	*0*	*1*
ratifica aff estero									1	2	*4*	*2*
art 84 cc			1		1				2	1	*1*	*1*
ratifica msna							21	112	112	223	*81*	*121*
acc.to età msna										23	*2*	*10*
reclamo g.tut.											*0*	*0*
art 100 stato civile								1			*0*	*0*
rogatorie	3	8	8	6	5	5	5	2	5		*0*	*0*
altra v.g.	37	24	18	15	8	11	8	19	11		*2*	*0*
tutele MSNA									108	263	*100*	*139*
Amministrativi	3	3	0	3	0	3	5	6	12	127	*107*	*59*
contenz.(250/269) 414	24	19	18	1	2				2	1	*0*	*1*
ads noti	60	67	71	107	73	81	78	78	73	69	*18*	*38*
abbinamento	30	30	27	39	32	29	18	20	38	35	*27*	*19*
ads ignoti	10	10	7	10	6	6	8	8	4	2	*3*	*2*
adoz. Naz.	391	297	353	325	311	259	257	309	305	266	*104*	*148*
adoz. Internaz.	217	187	191	143	136	88	94	93	76	59	*17*	*30*
trascriz art 35 e 36	165	142	98	96	94	73	61	56	41	28	*12*	*14*
art 44 lett b)	20	22	22	22	25	25	31	27	23	14	*6*	*3*
art 44 lett d)	13	21	21	22	19	24	20	22	36	27	*3*	*13*
totale procedure	2136	2083	1985	1442	1451	1215	1397	1634	1697	1943	*821*	*1001*
Totale V.G.	1230	1307	1195	678	755	630	830	1021	1101	1443	631	734
controllo potestà art 333, 330, 332 cc			634	546	623	491	617	681	602	470	212	235

I dati sono riportati per anno di iscrizione (1° gennaio-31 dicembre) e nelle ultime 2 colonne della tabella 2, per consentire un utile raffronto, sono riportati i dati dei primi 6 mesi del 2019 con i primi 6 mesi del 2020.

Emerge dalla **tabella 3** con immediata e facile lettura come, seppur con una diversa composizione interna delle materie, si sia ritornati al volume d'affari antecedente la riforma del riparto delle competenze del 2012. Solo nel passaggio dal 2018 al 2019 vi è stato un aumento complessivo delle procedure del 14%.

Tabella 3 – grafico sinottico delle **sopravvenienze** civili 2010-2019 .

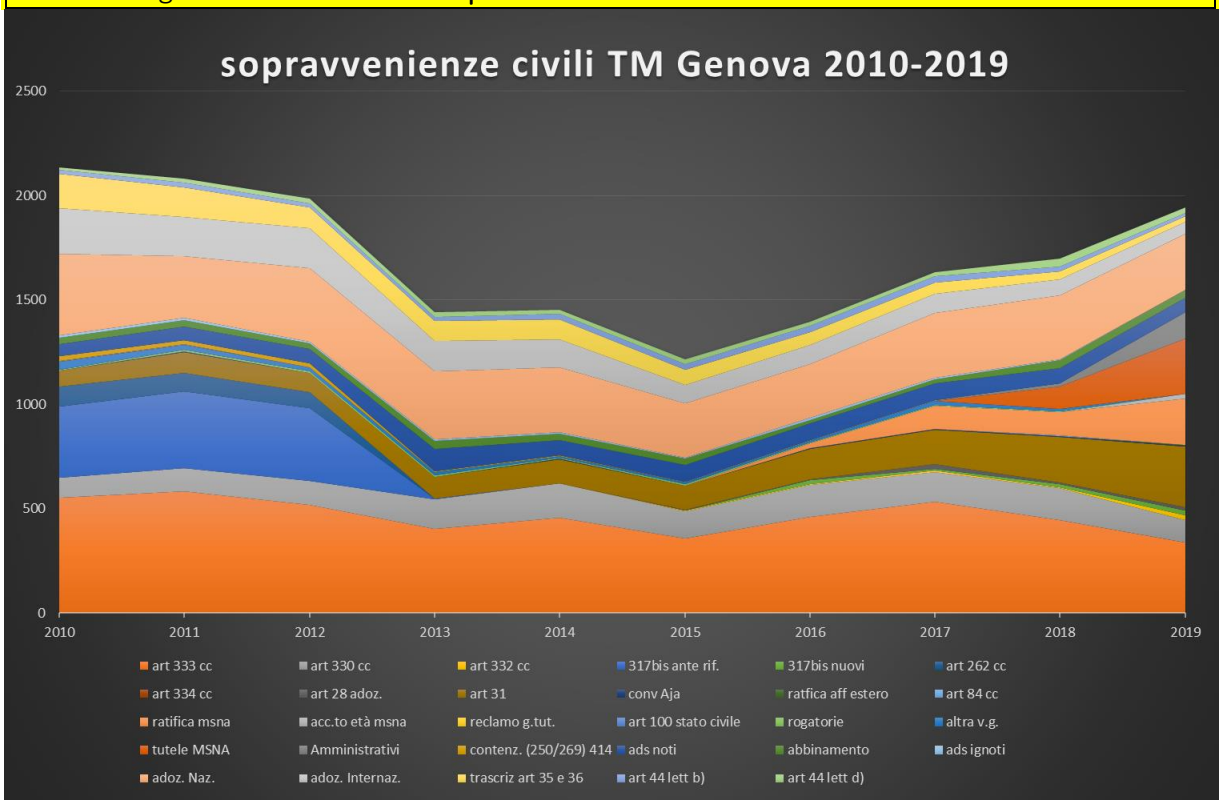

Di difficile lettura invece il dato del primo semestre 2020 perché l'emergenza sanitaria ha prodotto in alcuni settori un evidente calo delle sopravvenienze. Si segnalano il particolare i procedimenti ex art 333 cc, la cui fonte primaria sono i Servizi Sociali. Il blocco delle attività dei servizi e il lockdown dei cittadini (ed in particolare della frequenza scolastica che costituisce una delle principali "antenne" e fonte di segnalazione del malessere dei minori) ha senza dubbio comportato un calo delle segnalazioni, cui certamente non corrisponde peraltro un calo dell'area del pregiudizio. Per analoghe ragioni nel primo semestre vi è stato un calo dei ricorsi ex art 31 D Lvo 286/98 nonché dei procedimenti relativi ai Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) perché l'emergenza sanitaria ha comportato un calo degli ingressi irregolari di cittadini stranieri in Italia.

Proprio tale incremento del volume d'affari (escluso il contingente e eccezionale andamento degli ultimi mesi) rende più che giustificato il recente ampliamento dell'organico dei Giudici Togati, passati da 5 a 6, disposto dal Ministero con il parere favorevole del C.S.M.

Passando all'analisi di alcune **singole voci** emerge un calo delle nuove iscrizioni di procedimenti in tema di controllo della responsabilità genitoriale (art 333, 330 e 332 cc) del 22% (passati da 602 a 470).

Tale calo è ampiamente compensato dai procedimenti relativi agli stranieri ed in particolare i procedimenti ex art 31 D Lvo 286/98 (richiesta di autorizzazione a permanere in Italia da parte di genitori di minore che si trovi in una condizione di pregiudizio se il genitore venisse rimpatriato) aumentati del 34% ed i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati aumentati del 99,1% e del 143%.

Tali dati influiscono ovviamente sulle **durate** dei procedimenti.

La durata dei procedimenti civili e penali

Tabella 4 grafico delle durate dei procedimenti civili e penali[7]

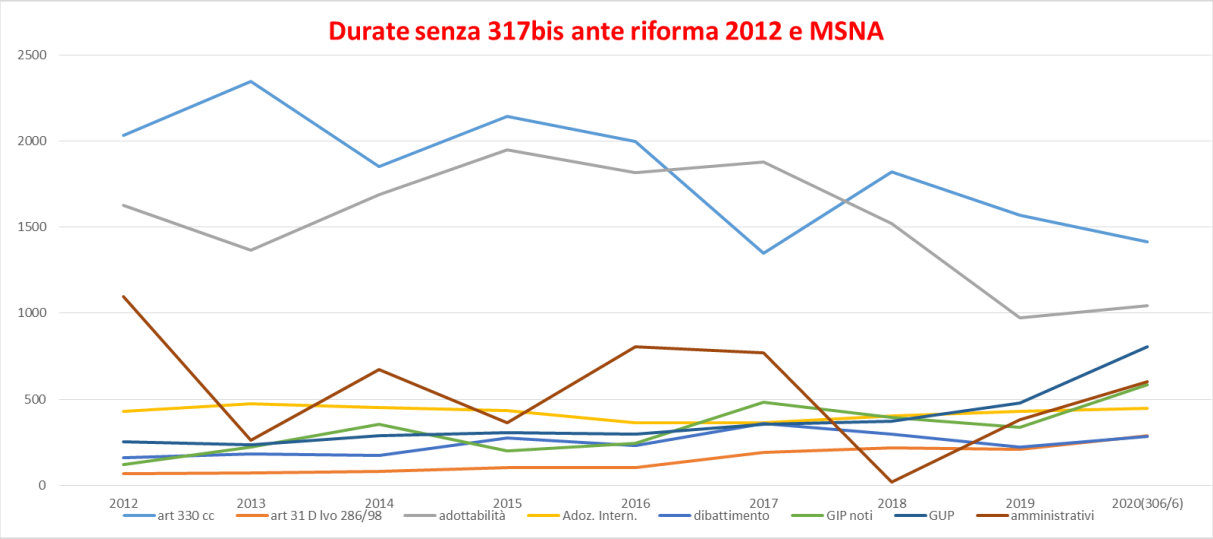

Quanto alle **procedure per accertare la sussistenza di situazioni di abbandono e dichiarare l'adottabilità** nel 2019 sono state aperte 69 procedure e sono state definiti 165 processi con una durata pari a 975 giorni (l'anno precedente erano 1.522 con una riduzione del 36%). Nel 2020, con dati che risentono dell'emergenza sanitaria, vi è un lieve, inevitabile, incremento ma si ritiene il

[7] Si omettono i dati relativi ai pochi procedimenti (20al 30.10.2020) ex art 317 bis cc ante riforma 154/13 perché tale dato altererebbe la lettura del grafico posto che nel 2015 non era stato definito alcun procedimento così portando, in base alla c.d. formula di magazzino, la durata prognostica a 49.762 giorni. Del pari non si riporta la durata dei procedimenti relativi alle tutele dei MSNA, posto che si tratta di procedure che devono rimanere aperte fino al compimento della maggiore età, e delle disponibilità alle adozioni nazionali (che per legge devono rimanere pendenti per 3 anni senza che l'a.g. debba emettere dei provvedimenti qualora non risultino dei minori adottabili), e la cui durata pertanto è un dato privo di significato statistico

trend intrapreso assolutamente positivo, come emerge dai dati del periodo preso in considerazione a fini statistici. Dal 1.7.2019 al 30.6.2020 le pendenze sono passate da 324 a 220 con 156 definizioni a fronte di 52 sopravvenienze. E' opportuno evidenziare che la durata del procedimento è influenzata dai procedimenti che non possono essere definiti perché non sussiste una acclarata situazione di abbandono, ma nemmeno sussistono i presupposti per un rientro in famiglia. Inoltre la necessità di disporre c.t.u. per garantire il contraddittorio e la necessità di estendere il contraddittorio agli affidatari, a seguito dell'entrata in vigore della legge 173/15 sulla c.d. "*continuità degli affetti*", ha avuto inevitabili ricadute sulla durata del procedimento anche per le difficoltà che le famiglie adottive manifestano nell'accogliere un minore una volta appresa la necessità di mantenere rapporti con la famiglia di origine (così realizzando una prevedibile eterogenesi dei fini).

Il calo delle Adozioni Internazionali e le ragioni della crisi dell'istituto

Proseguendo con una tendenza ormai in atto da molti anni, vi è stata una ulteriore flessione delle domande di Adozione Internazionale passate da 76 a 59 nel 2019 con ulteriore calo del 22% (e con una diminuzione del 72,8% rispetto al 2010). Ed è prevedibile che anche nel prossimo anno vi sarà un ulteriore diminuzione. Come già evidenziato nelle precedenti relazioni i tempi sono di poco superiori a quelli previsti dalla legge (e nello specifico pari a 431 giorni sia nel 2019 che nel primo semestre 2020, con un rialzo inevitabile posto che i Centri Adozione hanno dovuto sospendere i colloqui e le indagini con le coppie adottive). Indagini e tempi connessi che sono comunque necessarie per evitare ad un minore che ha già vissuto una traumatica situazione di abbandono il trauma di essere collocato in una famiglia che in seguito si rivela inadeguata. Rischio ben conosciuto dal Tribunale per i minorenni non essendo infrequenti i cosiddetti *fallimenti adottivi* o la commissione di reati da parte di minori adottati e nel quale la genesi del comportamento deviante deve essere individuata nella difficoltà del processo di attaccamento, se non un vero e proprio rifiuto da parte dei genitori innanzi alle difficoltà, inevitabili, del minore nel complesso passaggio dell'adolescenza.

L'erroneità delle tesi volte a ritenere che il calo sia da addebitare ai tempi del Tribunale per i Minorenni è plasticamente dimostrata (oltre dai dati internazionali che segnalano negli altri paesi diminuzioni ancor più importanti) dal fatto che rimangono invece sostanzialmente inalterate le dichiarazioni di disponibilità ad adottare minori dichiarati in stato di abbandono dal Tribunale per i Minorenni di Genova. Le domande di adozione nazionale sono infatti passate da 305 a 266 (e flussi e oscillazioni analoghe erano state registrate in anni precedenti). Disponibilità di gran lunga superiore rispetto ai minori dichiarati adottabili dal Tribunale per Minorenni.

Quanto alle richieste di accesso agli atti anagrafici da parte dei soggetti adottati (art. 28 legge adozione), nell'ultimo anno sono proseguiti i contatti con

le madri così come previsto dalle pronunce della Corte Costituzionale. Al 30.6.2020 erano pendenti 17 procedimenti relativi alla ricerca delle origini a fronte dei 26 dell'anno precedente ed anche in questo settore la definizione delle procedure è stata paralizzata durante il periodo dell'emergenza sanitaria dovendosi interpellare madri biologiche in genere molto anziane.

I procedimenti ex art 330/333 cc sopravvenuti

Venendo ai procedimenti relativi al **controllo dell'esercizio della responsabilità genitoriale** nel corso del 2019 sono stati aperti 491 procedimenti (ex artt 330/333/332/ e nuovo 317bis) e ne sono stati definiti 852 e tale positivo trend si è verificato anche nel primo semestre del 2020 con ulteriore riduzione della pendenza (da 2704 al 1.7.2019 a 2444 al 30.6.2020).

Importante flessione delle pendenze particolarmente rilevante visto che è stata realizzata con un quadrimestre di sospensione delle attività processuali per l'emergenza sanitaria.

I procedimenti ex art 31.3 D Lvo 286/98

Il dato complessivo delle pendenze del registro VG è infatti in gran parte influenzato dall'incremento dei **procedimenti ex art 31 D Lvo 286/98** (autorizzazione alla permanenza/ingresso in Italia dei genitori di minori che si trovano in Italia) che nel periodo passati da 139 al 31.12.2018 a 177 al 31.12.2019 ed a 169 al 30.6.2020 a fronte del costante incremento dei ricorsi registrato negli ultimi anni, dato chiaramente influenzato, come previsto in occasione della precedente inaugurazione dell'anno giudiziario, dalle recenti restrizioni dei criteri per il riconoscimento della protezione umanitaria. E' inoltre prevedibile un ulteriore aumento delle domande se verrà convertita in legge la disciplina introdotta con l'art 1.1 lett h) del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, che consente la conversione in permesso di lavoro del premesso rilasciato dal Tribunale per i Minorenni ex art 31.3 D Lvo 286/98.

M.S.N.A. La crisi di vocazione dei tutori volontari

Altro settore che ha registrato un importante aumento delle sopravvenienze (escluso il periodo di lockdown) è costituito dalle procedure relative ai **Minori Stranieri Non accompagnati** (tutele, ratifiche dei procedimenti di accoglienza e procedure per l'accertamento dell'età). Su tale fronte si assiste con preoccupazione nell'ultimo anno, e tale considerazione non è influenzata dall'emergenza sanitaria trattandosi di vicenda risalente ad epoca antecedente, ad un drastico calo delle "vocazioni" a ricoprire l'incarico di **Tutore Volontario,** istituto cardine della nuova disciplina per garantire una tutela effettiva ai minori e garantire un rapporto meno spersonalizzato con le istituzioni (Servizi Sociali e Tribunale in primo luogo).

Calo poco comprensibile visti i rimandi positivi che i tutori volontari in precedenza nominati hanno riportato relativamente a tale esperienza. Di sicuro l'emergenza sanitaria ha impedito ai soggetti deputati alla formazione dei tutori volontari, di effettuare nuove campagne di formazione.

Tabella 5 – flusso degli affari civili e durata dei procedimenti 2012-2020 (30.6.20)

	2012					2013					2014				
	pendenti iniziali	pendenti finali	sopravvenuti	definiti	durata (giorni)	pendenti iniziali	pendenti finali	sopravvenuti	definiti	durata (giorni)	pendenti iniziali	pendenti finali	sopravvenuti	definiti	durata (giorni)
art 330 cc	4166	3973	634	827	**2033**	3973	3848	546	671	**2346**	3848	3622	623	849	**1852**
art 31 D lvo 286/98	12	21	91	82	**70**	21	20	104	105	**72**	20	28	114	106	**80**
art 317 bis cc	355	418	348	295	**439**	418	234	2	186	**1266**	234	203	0	31	**5145**
adottabilità	330	325	71	76	**1626**	325	357	107	75	**1368**	357	350	73	80	**1687**
Adoz. Intern.	239	226	191	204	**430**	226	191	143	178	**474**	191	171	136	156	**453**

	2015					2016					2017				
	pendenti iniziali	pendenti finali	sopravvenuti	definiti	durata (giorni)	pendenti iniziali	pendenti finali	sopravvenuti	definiti	durata (giorni)	pendenti iniziali	pendenti finali	sopravvenuti	definiti	durata (giorni)
art 330 cc	3622	3406	491	707	**2141**	3406	3428	635	613	**1999**	3428	3056	691	1063	**1349**
art 31 D lvo 286/98	28	34	113	107	**103**	34	45	146	135	**103**	45	100	166	111	**191**
art 317 bis cc	203	206	3	0	**49762**	206	180	0	26	**5419**	180	159	0	21	**5892**
adottabilità	350	376	81	55	**1948**	376	380	78	74	**1815**	380	387	78	71	**1879**
Adoz. Intern.	171	111	88	148	**436**	111	93	94	112	**361**	93	101	101	93	**365**

	2018					2019					2020				
	pendenti iniziali	pendenti finali	sopravvenuti	definiti	durata (giorni)	pendenti iniziali	pendenti finali	sopravvenuti	definiti	durata (giorni)	pendenti iniziali	pendenti finali	sopravvenuti	definiti	durata (giorni)
art 330 cc	3056	3065	618	609	**1821**	3065	2704	491	852	**1568**	2704	2475	219	448	**1413**
art 31 D lvo 286/98	100	139	218	179	**220**	139	177	293	255	**210**	177	174	110	113	**286**
art 317 bis cc	159	126	0	33	**3152**	126	46	0	80	**785**	46	27	0	19	**699**
adottabilità	387	355	73	105	**1522**	355	262	69	162	**975**	262	220	21	63	**1044**
Adoz. Intern.	101	85	76	92	**404**	85	71	59	73	**431**	71	54	17	34	**446**

Il settore penale
La durata della fase GUP

Passando al **settore penale,** con riferimento al settore dell'**udienza preliminare**, centro nevralgico dell'intervento penale minorile, trattandosi del luogo processuale ove dovrebbero definirsi la gran parte dei procedimenti, se l'anno precedente ha inevitabilmente risentito della presenza di 2 GUP su 3 e della impossibilità di aumentare le udienze per l'altrettanto cronica carenza d'organico della Procura, l'anno in corso ha invece risentito della forzata sospensione e in seguito riduzione dei procedimenti per l'emergenza sanitaria con necessità di fissare meno udienze per garantire le necessarie misure sanitarie.

Tabella 5 – flusso degli affari Penali e durata dei procedimenti 2012-2020 (30.6.20)

	2012					2013					2014				
	pendenti iniziali	pendenti finali	sopravvenuti	definiti	durata (giorni)	pendenti iniziali	pendenti finali	sopravvenuti	definiti	durata (giorni)	pendenti iniziali	pendenti finali	sopravvenuti	definiti	durata (giorni)
dibattimento	44	36	86	94	**162**	36	62	112	86	**181**	62	47	106	121	**175**
GIP noti	152	351	852	653	**122**	351	521	801	631	**222**	521	706	728	543	**352**
GUP	358	**298**	440	500	**255**	**298**	333	509	474	**234**	333	307	390	416	**290**

	2015					2016					2017				
	pendenti iniziali	pendenti finali	sopravvenuti	definiti	durata (giorni)	pendenti iniziali	pendenti finali	sopravvenuti	definiti	durata (giorni)	pendenti iniziali	pendenti finali	sopravvenuti	definiti	durata (giorni)
dibattimento	47	46	61	62	**276**	46	88	126	84	**233**	88	76	77	89	**361**
GIP noti	706	244	632	1094	**201**	244	730	973	487	**244**	730	976	770	524	**481**
GUP	307	392	459	374	**306**	392	**497**	599	494	**297**	**497**	394	405	508	**356**

	2018					2019					2020				
	pendenti iniziali	pendenti finali	sopravvenuti	definiti	durata (giorni)	pendenti iniziali	pendenti finali	sopravvenuti	definiti	durata (giorni)	pendenti iniziali	pendenti finali	sopravvenuti	definiti	durata (giorni)
dibattimento	76	47	61	90	**297**	47	43	72	76	**222**	43	40	25	28	**285**
GIP noti	976	906	839	909	**393**	906	688	756	974	**336**	688	**524**	230	394	**354**
GUP	394	507	497	384	**373**	507	696	553	364	***479***	696	**714**	165	153	**807**

Nel periodo 2019/2020 vi è così stato un ulteriore aumento delle pendenze GUP, passate da 647 a 716, ma tale aumento deve essere imputato, oltre alle già segnalate carenze d'organico e all'effetto dell'emergenza sanitaria, al perdurante incremento delle richieste di rinvio a giudizio da parte della Procura.

Purtroppo la perdurante emergenza sanitaria impedisce la fissazione di un maggior numero di procedimenti e solo dal 2022 si potrà ipotizzare un recupero dell'arretrato.

Peraltro il dato delle pendenze e dell'arretrato è influenzato dalla scelta di sospendere i procedimenti ex art 420 *quater* cpp non nella fase delle indagini, bensì nella fase successiva al promovimento dell'azione penale. Sarà pertanto necessario - soprattutto dopo la recente decisone delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione[8] che impone la sospensione dei processi a carico di imputati, in particolare gli stranieri senza regolare residenza, che hanno eletto domicilio presso il difensore di ufficio, fattispecie assai frequente nei processi minorili – avere statistiche che scompongano dal calcolo della durata e delle pendenze i procedimenti sospesi ex art 420 quater cpp.

Gli affari GIP

L'emergenza sanitaria non ha ostacolato invece le definizioni da parte dell'ufficio GIP e si è così proceduto ad una importante riduzione delle pendenze passate da 913 a 524 (sopravvenuti 533, esauriti 922).

Delle definizioni GIP fanno parte, oltre alle archiviazioni, 97 procedimenti definiti a seguito di udienza di irrilevanza (nella quale vengono sentiti i ragazzi per far comprendere il disvalore della condotta) e 36 procedimenti camerali per proscioglimento trattandosi di imputato infraquattordicenne. Anche in questo caso, in ossequio al più recente orientamento della Corte di Cassazione, l'ufficio ha deciso di celebrare l'udienza, non l'imitandosi il magistrato ad un provvedimento emesso fuori udienza, rendendo così possibile la partecipazione del minore ed una maggiore consapevolezza dell'illiceità della condotta.

Il dibattimento penale

Con riferimento al dibattimento penale gli indici sono assolutamente positivi perchè tale settore si è ovviamente giovato della difficoltà del settore GUP con un minor carico delle sopravvenienze. Nel 2019 a fronte di 72 sopravvenienze i procedimenti esauriti sono pari a 76 e la pendenza pari a 43 procedimenti. Al 30 giugno 2020 la pendenza è pari a 40 processi e la durata media è pari a 285 giorni. In ogni caso tali dati sono altresì diretta conseguenza dell'imponente opera di filtro svolta dall'udienza preliminare ove vengono definiti il 79% dei procedimenti. Nel periodo oggetto delle statistiche (2019/2020) le sopravvenienze sono state pari a 56 procedimenti e le definizioni pari a 57.

La Sorveglianza

Quanto al settore della sorveglianza si tratta di settore che da tempo lavora in tempo reale (170 sopravvenuti, 145 definiti con una pendenza finale pari a 38 procedimenti per il magistrato di sorveglianza, e con 78 sopravvenienze, 57

[8] Cass SS UU sentenza n. 23948 del 28.11.2019, depositata il 17.8.2020

definiti e 28 pendenti finali per gli affari del Tribunale di sorveglianza). Se si analizzano le voci nelle quali si è verificato l'aumento della pendenza (conversione pena pecuniaria, detenzione domiciliare ex art 47 ter O.P., si comprende con facilità come si tratti di attività che hanno risentito dell'emergenza sanitaria che ha impedito/rallentato le indagini delegate alle forze dell'ordine ed agli operatori dell'UEPE circa la condizione economica o l'idoneità del luogo indicato per la detenzione domiciliare, dovendo inoltre l'ufficio, nell'ultimo quadrimestre, privilegiare i procedimenti relativi ai detenuti.

Messa alla Prova e emergenza sanitaria

Sul fronte penale l'emergenza sanitaria ha infine influito assai negativamente sull'istituto della messa alla prova perché gli operatori non hanno potuto attivare nuove progettualità che implicassero attività di contatto con il pubblico e quelle in corso si sono in gran parte paralizzate.

Ciò ha comportato la conclusione di diverse messe alla prova senza che i minori, incolpevolmente in questo caso e con difficoltà che non potevano essere a loro imputate, avessero raggiunto diversi punti progettuali (esperienze lavorative, controlli al SERT, frequenza scolastica o delle terapie psicologiche proposte). In ogni caso dalle statistiche dell'anno preso in considerazione si sono concluse 123 Messe alla prova a fronte delle 92 disposte nel settore GUP e 6 esiti positivi a fronte delle 2 disposte nel settore dibattimento

Genova, 30 ottobre 2020

Il Presidente
– dr Luca Villa –